

**CRONOLOGIA dei FATTI STORICI**  
**NELLA CONTROVERSIA tra BORBONA e POSTA**  
**che maggiormente interessano a Vallemare**

**1494** 28 aprile Tentativo di accordo tra le università di Borbona e di Posta per i confini e l'uso dei territori controversi<sup>1</sup>

« [...] Un certo lodo fu profferito nel giorno 28 aprile 1494 dai magnifici signori della Camera della Città di Aquila come arbitri scelti dalle parti, e stipolato per gli atti dell'egregio Notaro Cesare Rubi di Aquila»

**1521** 25 aprile altro tentativo di accordo tra Borbona e Posta<sup>1</sup>

« [...] Similmente addì 25 aprile 1521 venne stipolata una certa concordia e convenzione, rogato Notar Berardino Grossi di Aquila»

**1521** 9 ottobre donazione reciproca di Borbona e Posta dei territori in contestazione<sup>1</sup>

« [...] Similmente per gli atti dello stesso Notar Grossi addì 9 ottobre del predetto anno 1521 venne stipolata dai Sindaci dell'una e dell'altra Università una donazione delle località relative alla lite, controversia, differenza e quistione per mezzo dei magnifici signori della Camera della Città di Aquila per mano dello stesso Notaro Berardino Grossi»

**1523** 9 gennaio ridonazione e riconcessione dei luoghi in controversia tra Borbona e Posta<sup>1</sup>

« [...] Similmente addì 9 gennaio 1523 per mano dello stesso egregio Notaro Berardino Grossi e colla mediazione del fu Giacomo Porograno uno dei cinque signori della Città di Aquila, fu stipolata una ridonazione e riconcessione dei sopradetti già notati luoghi relativi alla differenza, controversia e quistione, a favore della Università e degli uomini di Posta»

**1534** 4 gennaio donazione della tenuta di Vallemare a Cornesio da parte di Posta<sup>2</sup>  
(l'atto originale sembra smarrito)

« [...] negli anni scorsi la predetta Università per alcuni ragionevoli motivi moventi allora l'animo della stessa aveva ceduto trasferito e donato all'Eccellente Signore Ferdinando Corneso Spagnolo, allora vivente e Barone ed utile Signore della predetta Terra di Posta il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare così chiamata situato e situata nel Territorio della predetta Terra a confine delle cose e dei beni della Abazia di San Quirico, delle cose e dei beni dell'Università della Terra di Borbona, delle cose e dei beni di Cascina, delle cose e dei beni dell'Università di Antrodoco ed altri confini, nonché altri beni e diritti allora spettanti alla stessa Università ed espressi più largamente nell'istrumento di cessione e donazione, a questo modo più sotto citato, con la condizione aggiunta che se quandochessia avvenisse o fosse avvenuto che dallo stesso Signor Ferdinando Barone ed utile Domino o dagli Eredi e successori futuri di Lui si fosse venduta o in qualunque modo alienata la detta Terra di Posta o altrimenti cessasse di essere di quel Barone, il detto Territorio e pertinenze di Villa Laculo o Tenuta di Vallemare e gli altri beni e diritti come sopra ceduti trasferiti e donati ritornassero puramente e liberamente

---

<sup>1</sup> dal documento del 31 agosto 1573 redatto in Aquila, palazzo vescovile, dal notaio Persio fu An nibale de Salvis di Montesanto

<sup>2</sup> dal documento di donazione a Margherita d'Austria, del 30 agosto 1572, del notaio Persio Salvio di Montesanto

sotto il dominio la proprietà e possesso e la giurisdizione della sopranominata Università della Terra di Aposta; ed anche con questa condizione e col fatto che tutte le proprietà comprese fra i detti confini comperate soltanto dagli uomini della detta Terra di Aposta da privati o da convicini, s'intendessero escluse dalla cessione e donazione predetta, e ad esse nulla fosse in alcun modo ed altrimenti pregiudicato *secondoché disse contenersi nell'istrumento già fatto per mano e rogito dell'egregio Notaro Angelo Canofari della Terra di Montereale Pubblico Notaro già rogato nel giorno quattro del mese di Gennaio dell'anno millecinquecento trentaquattro, al quale volle che per una più breve narrazione del fatto si avesse relazione non altrimenti che si fosse fatto nel presente istrumento menzione speciale e particolare di esso e di parola a parola [...]*»

**1535** 22 gennaio donazione al Barone Cornesio del territorio, terreni e beni di Posta<sup>3</sup>

« [...] *ha donato siccome dona con titolo di donazione inter vivos*, ha dato, ceduto, concesso e trasferito al Nobile Giovan Carlo del q.m Pietro Rivera della città di Aquila a questo atto presente in qualità di procuratore del magnifico D. Ferdinando Cornesio utile domino e padrone di detta Terra di Posta [...] *tutti e singoli i terreni, eccettuati soltanto i pascoli, che si rinvenissero occupati e detenuti nel territorio e pertinenze di Posta*, tanto dalla Università ed uomini particolari della Terra di Leonessa e di Villa Albaneto, dall'Abazia di San Quirico, dalla Università ed uomini di Montereale e di Villa Fano, dalla Università e uomini di Terra di Borbona e da qualsivoglia altra Università e persone e uomini di qualunque stato, grado e condizione che occupassero e detenessero i soprascritti beni, tutte le altre possessioni di particolari persone che si rinvenissero occupate da chiunque in detto Territorio ed infra i confini del Territorio stesso [...] *tale donazione viene fatta con patto espresso che il detto D. Ferdinando Barone e donatario, e di lui eredi, successori e discendenti in perpetuo non possano in verun tempo vendere, alienare, distrarre o donare i soprascritti beni donati da ricuperarsi o ricuperati da qualunque occupatore o detentore a tutte di lui spese [...] se e nel caso il detto D. Ferdinando o di lui discendenti, successori ed eredi venissero per qualunque causa od occasione a perdere o fossero privati del Baronaggio e del Dominio della Terra di Posta, i detti beni ad esso D. Ferdinando donati ricuperati o da ricuperarsi ritornino issofatto, siano ed esser debbano della Università e degli uomini della Terra di Posta, senza che la Università e gli uomini di Posta siano obbligati a restituire le spese e somme erogate o da erogarsi dal predetto D. Ferdinando pel ricupero dei suddetti beni [...]*»

**1539** 4 luglio transazione tra il Barone Cornesio e Borbona<sup>4</sup>

« [...] *Cornesio era già possessore del feudo di Posta*, come in più istrumenti è detto; perché esso, nel patto di concordia coi Borbontini del 4 luglio 1539, si qualificò utile signore e Barone della Terra di Posta, nonché *signore e padrone del territorio di Laculo e delle terre arative prative e silvane in esso esistenti*

« [...] *Fu appunto in forza degli acquistati diritti dominicali, che Cornesio censì una parte della Tenuta, sottoponendo ad una corrisposta annua i coltivatori delle terre, e la prima censuazione, forse, fu quella portata dal patto di concordia del 4 luglio 1539*

« [...] *Liti fra l'Università di Posta e quella di Borbona rispetto ai pascoli ed ai boschi della Tenuta di Vallemare erano avvenute ed anche composte con transazioni, una delle quali era intervenuta pure nel 4 luglio 1539 fra il Barone Cornesio e gli uomini di Borbona, rispetto alle terre arative, prative e canapinate.*

**1559** ? ricorso davanti al Sacro Regio Consiglio per liti riguardanti il territo-

<sup>3</sup> documento di donazione al Barone Cornesio, del notaio Giancrisostomo Berardini di Barete, del 22 gennaio 1535

<sup>4</sup> dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 1919

rio tra Borbona e Posta<sup>5</sup>

« [...] quistioni mosse nel Sacro Regio Consiglio dalla predetta Università di Borbona contro la Università di Posta fin dall'anno 1559 e per altri motivi come meglio e più ampiamente dissero potersi osservare nei processi esistenti nello stesso Sacro Consiglio»

**1563** 24 agosto accordo di confinazione dei territori tra Borbona e Posta<sup>6</sup>

« [...] Parimenti, nel dì 24 agosto 1563 per atto dell'egregio Notaro pubblico di Amatrice signor Giamberardino Rosa, fu proferito un certo lodo dagli uomini ed arbitri eletti dall'una parte e dall'altra sulla terminazione dei detti confini e Territori per mano e rogazione dell'egregio Notaro Giamberardino Rossi di Amatrice.»

**1572** ? luglio vendita del territorio di Posta a Margherita d'Austria da parte di Eleonora Corneyo<sup>7</sup> [in altri documenti citata come Eleonora Cornesio]

« [...] è avvenuto che l'Eccellente Signora Eleonora Corneyo figlia del detto Signor Ferdinando e utile domina della Terra predetta, per diritto di successione dalla persona del fu Sig. Giambattista Corneyo suo fratello, vendé ed alienò alla Serenissima Madama, Madama Margherita d'Austria per se e per i suoi eredi e successori la Terra medesima con il Dominio la giurisdizione e l'intero stato di essa e secondo che disse constare della vendita ed alienazione medesima dall'istrumento poscia fatto per mano dell'Egregio Notaro Giuseppe Margico Pubblico Notaro Aquilano, poscia rogato [...]»

**1572** 1 agosto presa di possesso del territorio di Posta da parte del « *Magnifico Dottore dell'uno e l'altro dritto Don Giovanni Francesco Mari della Terra di Montereale Procuratore e Mandatario della Serenissima Madama*» in nome di Margherita d'Austria<sup>8</sup>

« [...] Volendo ed intendendo per parte della detta Serenissima sua mandante acquistare ed apprendere il possesso della Terra di Posta sita ed esistente nella Provincia di Abruzzo Ulteriore e delle Ville e diritti della stessa da poco comperata dalla Eccellente Donna Eleonora Cornesia, giusta la clausola costituita che apparisce nell'istromento di vendita, in questo modo rogato per mano dello Egregio Notaro Giuseppe Margico di Aquila, personalmente, si portò alla detta Terra di Posta [...] introdussero il detto Magnifico Procuratore nel nome della detta Serenissima Madama dentro la Terra predetta e quegli chiuse e quindi aprì la porta di detta Terra in segno di vero dominio e possesso [...] Finalmente lo stesso Magnifico Procuratore discese ai sobborghi della Terra predetta e per gli stessi passeggiò accompagnato da grande caterva, spessissimo acclamante: «*Viva Madama, Viva Madama*»

« [...] si recò alla Villa di detta Terra chiamata e denominata *Villa*, entrando nella stessa e passeggiando per essa e sottomettendo in segno di vero dominio e possesso sotto l'utile dominio e la giurisdizione di Sua Altezza i Vassalli della medesima [...] entrò nel reale attuale e corporale possesso della Villa chiamata *Laculo*, camminando e passeggiando per essa e ponendo e sottomettendo sotto il dominio e la giurisdizione di Sua Altezza in segno di vero dominio e possesso i vassalli [...] entrò nel reale attuale e corporale possesso della *Tenuta chiamata di Vallemare* (però non del paese!) consistente in terre arative e boschive, coltivate

<sup>5</sup> dal documento del Sacro Regio Consiglio, redatto a Borbona 11 luglio 1606, dal notaio Scipione Alessandrino di Amatrice

<sup>6</sup> dal documento del 31 agosto 1573 redatto in Aquila, palazzo vescovile, dal notaio Persio fu Annibale de Salvis di Montesanto

<sup>7</sup> dal documento di donazione a Margherita d'Austria, del 30 agosto 1572, del notaio Persio Salvio di Montesanto

<sup>8</sup> documento della presa di possesso del notaio Persio del fu Annibale dei Salvi di Montesanto, del 1 agosto 1572

ed incolte a confine dei beni dell'Abbadia di San Quirico, di Cascina, e della Terra di Borbona prendendo biade, erbe, zolle e rami degli alberi esistenti in detta Tenuta, in segno di vero dominio e possesso [...] prese reale, attuale e corporale tenuta e possesso della Villa chiamata di **Sigillo**, camminando e passeggiando per la stessa e sottomettendo in segno di vero dominio e possesso sotto la giurisdizione e l'utile dominio di Sua Altezza i vassalli [...] prese il reale attuale e corporale possesso della Villa chiamata di **San Giovanni**, camminando e passeggiando per essa e ponendo e sottomettendo sotto la giurisdizione di Sua Altezza, in segno di vero dominio e possesso i vassalli [...] entrò nella reale attuale e corporale tenuta e possesso della Villa chiamata **Figino** camminando e passeggiando per essa e sottomettendo in segno di vero dominio e possesso e sotto l'utile dominio e giurisdizione di Sua Altezza i vassalli [...] quantunque venisse a conoscenza dello stesso Magnifico Procuratore che nel tempo in cui per parte della stessa Serenissima Madama fu preso possesso della Villa di Valle Mordenti, così chiamata, tuttavia a maggiore cautela, aggiungendo cautela a cautela e senza pregiudizio della prima presa di possesso fu un'altra volta dal detto Magnifico Procuratore in nome e per parte della detta Serenissima Madama preso possesso della stessa Villa **Vallemordenti**, camminando e passeggiando per essa in segno di vero dominio e possesso, senza pregiudizio tuttavia della detta Terra di Borbona e della detta Terra di Posta riguardo altre differenze che vertono fra esse sulla terminazione dei confini [...] a quanto sopra mancò il detto reverendo Don Angelo Lopez, il quale ricusò di essere testimone a questo atto [...] entrò nel reale, attuale e corporale possesso della Villa di **Colle-Bacugno** camminando e passeggiando per essa e sottomettendo in segno di vero dominio e possesso sotto il dominio e la giurisdizione di Sua Altezza i vassalli [...] entrò nel reale attuale e corporale tenuta e possesso della Villa **Steccato di Bacugno** camminando e passeggiando per essa e sottomettendo in segno di vero dominio e possesso sotto l'utile dominio della giurisdizione di Sua Altezza i vassalli [...] entrò nella reale, attuale e corporale tenuta e possesso della Villa **Fontarello di Bacugno** camminando e passeggiando per essa e sottomettendo sotto l'utile dominio e giurisdizione di Sua Altezza in segno di vero dominio e possesso i vassalli [...] entrò nel reale, attuale e corporale possesso della Villa chiamata di **Favischio**, camminando per essa ed in segno di vero possesso sottomettendo i vassalli [...]»

**1572** 30 agosto donazione a Margherita d'Austria, da parte di Posta, della tenuta di Vallemare e del resto del territorio<sup>9</sup>

« [...] negli anni scorsi la predetta Università [...] aveva ceduto trasferito e donato all'Eccellente Signore Ferdinando Corneso Spagnolo [...] il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare così chiamata situato e situata nel Territorio della predetta Terra a confine delle cose e dei beni della Abazia di San Quirico, delle cose e dei beni dell'Università della Terra di Borbona, delle cose e dei beni di Cascina, delle cose e dei beni dell'Università di Antrodoco ed altri confini, *nonché altri beni e diritti* [...] espressi più largamente nell'istrumento di cessione e donazione, a questo modo più sotto citato [...] secondoché disse contenersi nell'istrumento già fatto per mano e rogito dell'egregio Notaro Angelo Canofari della Terra di Montereale Pubblico Notaro già rogato nel giorno quattro del mese di Gennaio dell'anno millecinquecento trentaquattro, al quale volle che per una più breve narrazione del fatto si avesse relazione non altrimenti che si fosse fatto nel presente istrumento menzione speciale e particolare di esso e di parola a parola

« [...] perciò ha stabilito con pubblica deliberazione di suo generale Consiglio di cedere, trasferire, largire e condonare il detto territorio e pertinenze di Villa Laculo o Tenuta di Val-

<sup>9</sup> documento di donazione a Margherita d'Austria, del 30 agosto 1572, del notaio Persio Salvio di Montesanto

lemare e gli altri beni e diritti sopradetti come sopra siti e confinati alla stessa Serenissima Madama per se e per i suoi successori in perpetuo e per tutti i tempi futuri

« [...] cedette, concedette, trasferì e donò a titolo di donazione irrevocabile tra i vivi, secondo come usualmente si dice, alla predetta Serenissima Madama, Madama Margherita d'Austria quivi presente e stipulante per se ed i suoi Eredi, il detto territorio e pertinenze di Villa Laculo o Tenuta di Vallemare e gli altri beni e diritti espressi come sopra nel summenzionato istrumento di cessione e donazione fatta al detto fu Sig. Ferdinando Cornesio, *una con tutte e singole le terre, i prati, le selve e li boschi e gli erbaggi a quelli in qualunque modo spettanti ed appartenenti* – ad averlo, tenerlo, fruttarlo con tutti e singoli i diritti, le giurisdizioni, le comodità, gli usi e le proprietà sue, e con le entrate e le uscite, *trasferendo* lo stesso Sindaco nel nome come sopra alla stessa Serenissima Madama presente e come sopra accettante *ogni diritto ed ogni azione utile e diretta, pretoria, civile e mista e scritta con il pieno Dominio e proprietà* – confermando la stessa Serenissima Madama presente e come sopra accettante, nella attuale reale e corporale tenuta e possesso del detto territorio e pertinenze o Tenuta di Vallemare e degli altri beni e diritti come sopra ceduti e donati, in cui ora si trova per virtù della compra della detta Terra di Posta e territorio di essa da Lei anteriormente fatto

« [...] affermando che il detto territorio e pertinenze della Villa Laculo o Tenuta di Vallemare e gli altri beni e diritti sopra donati non furono prima di ora venduti ad alcun altro in frode del presente contratto e che non sarà intentata lite per esso, *che anzi in ogni caso ed evento di futuro giudizio avrebbe reso migliori e più validi i diritti della predetta Serenissima Madama e dei suoi futuri eredi e successori*, con questa condizione però espressamente aggiunta che se la detta Serenissima Madama ed i suoi futuri eredi e successori quando che sia per vendita od altrimenti cessassero di essere Baroni della detta Terra di Posta, il detto territorio, pertinenze e Tenuta e gli altri beni e diritti come sopra donati ritornino e siano ritornati alla detta Università e sotto il dominio la proprietà e possesso di essa; e con questa condizione e patto altresì che tutte le proprietà dentro i confini predetti comperate da privati o da convicini, dagli uomini soltanto della detta Terra di Posta s'intendano escluse dalla cessione e donazione predetta e ad essi non s'intenda arrecato alcun pregiudizio nel modo e nella forma siccome apparisce stabilito dalle dette due condizioni nel predetto istrumento e cessione e donazione fatte al detto fu eccellente Sig. Ferdinando Cornesio [...]»

**1573** 21 agosto compromesso davanti al Sacro Regio Consiglio<sup>10</sup>

« [...] Che l'Università di Borbona più potente e numerosa, imponendosi al piccolo villaggio di Laculo impegnò giudizi presso la Gran Corte della Vicaria e innanzi al Sacro Regio Consiglio, giudizi che furono compromessi con istrumento del 21 agosto 1573, col quale si fissavano i confini fra le due università e si aggiunse pure la limitazione dei dritti di pascolo, che Borbona esercitava sopra il territorio, prevedendosi il tempo e il modo in cui Borbona e Vallemare potessero pascolare e far legna.

**1573** 31 agosto definizione e descrizione dei confini tra le università di Borbona e Posta da parte di Margherita d'Austria<sup>11</sup>

« [...] Le prenotate parti hanno spontaneamente asserito che già da gran tempo tra le suddette loro Università ebbero luogo ed anche al presente pendono liti, controversie e differenze causate ed occasionate dalla *terminazione dei confini* e dei Territori tra le medesime Università, *e dai dritti di pascere e legnare insieme ad altre connesse ed annesse dipendenze e relative emergenze*, e ciò, non ostante che sulle stesse liti, controversie, differenze e questioni siano stati profferiti diversi lodi di arbitri, e sieno state fatte, in varie e diverse epo-

<sup>10</sup> dalla sentenza del 1908

<sup>11</sup> documento del 31 agosto 1573 redatto in Aquila, palazzo vescovile, dal notaio Persio fu Annibale de Salvis di Montesanto

che, circa le medesime cose e donazioni e retrodonazioni, e fatte ancora terminazioni dei detti confini e Territori

« [...] I quali istrumenti pubblici di lodi, donazioni, ridonazioni, concordie e convenzioni sono stati realmente ed effettivamente esibiti dalla Università e per parte della Università di Posta come documenti in di lei favore e per dimostrare il buon dritto che da essi le deriva, e per essere considerati e farsi ad essi buon viso nel trattato di concordia come appresso.

D'altra parte si è asserito dalla Università di Borbona, che la Università stessa e gli uomini di lei non si sono giammai acquietati, né han mai prestato il di loro consenso ai detti istrumenti né a veruno di essi, che anzi da quelli istrumenti fan derivare che la Università di Borbona sia stata enormemente lesa e gravata, e che il territorio fra le dette due Università in niun tempo mai fosse diviso e terminato, almeno in rapporto al dritto di pascere e legnare, ed a quegli atti e al contenuto in essi aver sempre contradetto, ed averli anche attaccati di nullità

« [...] l'una e l'altra Università delle Terre predette per dritto di acquisto, siansi per tempo venute a sottoporre sotto la protezione, il dominio e la giurisdizione della serenissima Madama d'Austria.

La quale, cerziorata della relativa lite, causa, controversia e quistione, volendo rimuovere i di lei sudditi e vassalli dal dispendio delle liti, ed evitare futuri scandali, e detti suoi sudditi e vassalli conservare nella pace di Dio, diè mandato al di lei Uditore Generale signor Trivulzio Gualtieri Dottore dell'uno e l'altro dritto, d'ispezionare diligentemente i luoghi pe' quali vertevan le liti, cause e quistioni, riconoscerli ocularmente, informarsi oralmente ed in iscritto dei dritti di ambo le parti, e le parti stesse con tutte le sue forze ridurre in pace ed in concordia

« [...] sono spontaneamente divenuti, siccome devengono, in ogni miglior modo per via di dritto e nella forma più valida, più efficace e lecita di dritto, a stipolare l'infrascritta concordia, transazione, convenzione e terminazione territoriale da valere in perpetuo nel tempo avvenire, siccome qui appresso, cioè:

Che i termini, i confini, i luoghi ed i nomi delle contrade che dividono e divider debbono i territori tra esse Università di Posta e di Borbona siano ed esser debbano, si reputino e s'intendano nel modo qui sotto descritto:

Partendo dai confini di Cascina dell'una e dell'altra Università, ed incedendo per diritto alla sommità della Montagna volgarmente detta la *Montagna della Veteca* sopra la fonte di acqua viva (sorgente), e quindi da detta sommità venendo e proseguendo sino ad una certa *macchia* che si trova infra la selva e poco distante e più sotto dalla sommità di un altro monte quivi vicino, in essa macchia si apponga un termine lapideo; e proseguendo di lì sino al fine della selva, ivi si apponga ad una certa altezza un altro termine lapideo; e discendendo poscia da detta altezza e sommità sino a certe pietre native (*peschii*) volgarmente dette *cima dei peschietti*, ivi similmente si apponga un altro termine lapideo; e quindi da detto termine corrispondendo per diritto ad una certa pianura volgarmente detta *Iacci* ed oggi *le prata di Lacolo*, quivi si apponga come sopra un altro termine lapideo; e quindi incedendo e proseguendo e di nuovo ascendendo si giunge dirimpetto fin quasi vicino alla sommità del monte volgarmente detto *Monte Popone*, ivi vicino alla sommità di detto monte si apponga un altro termine lapideo; e discendendo poscia per una valle detta *Prato Curto* insino al fine ed al luogo dei prati relativi, e traversando la detta *Valle Prato Curto* in corrispondenza a capo della *Selva Trana*, qui si apporrà un altro termine lapideo; e di quivi discendendo e proseguendo in corrispondenza al luogo denominato volgarmente il *Colle della Macchiola* sopra il fossato di S. Nicola, in esso luogo dovrà apporsi un altro termine; e discendendo ancora, un altro termine lapideo verrà fissato nella *Valle di Machilone* e vicino al *prato Pubblico* e di lì ascendendo si apporrà un altro termine lapideo nell'*intervallo* che si trova al di sotto, quasi vicino alla Rocca di Machilone; donde proseguendo verso la detta Rocca e continuando poscia per la *cimata* o sommità de' colli di essa, dovrà apporsi

un altro simil termine nel luogo volgarmente chiamato la *Vedetta*; dal quale sito poscia procedendo insino ad altro luogo denominato *Cima della Spinosa* ed incedendo quindi per diritto alla cima o sommità del *Colle Valledonia*, e proseguendo ancora per diritto, si giungerà al luogo denominato il *Colle della Forcella*, dove s'im-pianterà un altro termine; donde discendendo per un certo *Collicello* al di sotto trovansi le vestigia di un'antica strada sino ad un luogo volgarmente denominato e detto *La Forcella*, e quindi da detta *Forcella* ascendendo al di sopra percorrendo la cimata o sommità *come acqua pende* insino al luogo volgarmente detto il *Colle della Cornellata*, in corrispondenza al medesimo si arriva alla sommità del colle volgarmente denominato *la Serra delle Selve d'Antono*, ed in quella sommità si dovrà fissare un altro termine lapideo; e di lì mirando e recandosi alla sommità del *Colle Sommatina*, ivi apporre un altro simil termine; e quindi proseguendo e traguardando alla *cima del colle delle are di Sommatina*, e proseguendo tuttavia collo sguardo rivolto alla *sommità del Colle di Valle Maggiore* e di qui incedendo come acqua pende e per diritto per esso *Colle di Valmaggione* si perviene alla sommità del colle denominato il *colle di Capo la fossa*, e percorrendosi per diritto il detto *colle della fava* sino alla *sommità del colle della fossa* alla sommità o scrimone del colle volgarmente detto il *colle dell'Ischio*, donde proseguendo sempre per diritto si giunge al luogo che chiamano *in Capo della Calarara*, donde poscia proseguendo per la *strada pubblica* si perviene al sito volgarmente denominato il *Pozzo delli lupi*.

Ed è così che tutte le terre, le selve, i boschi, i prati e le case esistenti al di qua dei sopra designati termini, confini, luoghi e contrade verso la Terra di Borbona siano, debbano, si reputano e s'intendano essere della predetta *Terra di Borbona*.

E per contrario tutte le altre terre, selve, boschi, prati e case esistenti al di là di detti designati termini, confini, luoghi e contrade verso la Terra di Posta, siano, debbano, si reputino e s'intendano essere del territorio della stessa Terra di Posta.

Salvo però il dritto di proprietà dei particolari di ognuno di detti luoghi che possedessero le dette terre, possessioni, selve, boschi e case nel territorio dell'altro e viceversa.

«[...] Parimenti han convenuto che i detti *naturali del Castel di Borbona* co' loro animali propri o tenuti in soccida in ogni futuro tempo possano e sia lor lecito senza contraddirli, *pascolare nella bandita di Laculo o Valle-Mare anche durante il tempo della vendita o locazione da farsi dalla prefata Università di Posta dalle Calende di Marzo sino alla festa di S. Angelo in Settembre* al di qua però degl'infrascritti designati confini verso la predetta Terra di Borbona, cioè *incominciando da un certo stipite (albero) secco esistente sopra Prato Corto*, e proseguendo per diritto alla *sommità del Monte Popone* e propriamente ad un certo albero detto di *Oppio* dentro una macerie di sassi, e discendendo quindi per diritto ad *un colle esistente a fianco della possessione di Giovanni Giamella* e procedendo per diritto si va ad un *fossato che sta vicino alla strada di Vallemare per la terra di Virgilio di Mancino* (non traducendo, come è più giusto conoscendo la storia locale: Mancini), e quindi ascendendo alla *sommità di Colvecchio* e di poi per diritto si prosiegue ed incostando alla *terra o cesa di Francesco Magari a lato della selva contigua*, e quindi nella sommità di detta selva e dalla *sommità di detta selva Cagno*, che tal si denomina la sommità della selva istessa, andando al luogo volgarmente detto la *fossetta delli fiascari*, lasciando i prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezion fatta di una piccola porzione dello stesso *prato di Faustino di Posta* che rimane per dritto di pascolo concesso come sopra ai naturali di Borbona, falciato però prima da detta porzione di prato il fieno.[...] E finito il tempo della detta vendita o locazione dell'erbaggio di detta bandita di Laculo o di Vallemare da farsi come sopra dalla predetta Università di Posta, sia lecito ai detti di Borbona in ogni futuro tempo e perpetuamente di *pascolare* senza poterne essere contraddetti co' loro proprii animali e con quelli che ritenessero in soccida *in tutta ed intera la detta bandita*.

Si è parimenti convenuto che né i *naturali di Borbona che abitano nella Villa Vallemare*, né *Giovan Lorenzo* di Loreto Merolini che abita vicino alle prata di Laculo, possano colle

loro bestie ed animali, pascolarvi prima che vi siano entrati i conduttori o locatori della montagna se non infra ai sotto designati luoghi e contrade, cioè: dalla sommità del *monte Popone* verso il *prato Granaglia* e proseguendo direttamente alla località che si denomina il *fosso delli Corvi* e d'indi proseguendo in corrispondenza alla cima o sommità del colle volgarmente detto *colle vecchio di Vallemare* ed in corrispondenza alla sommità della *cesa di Mario (di) Mancini* vicino la *fonte Cerescia*, e quindi tirando innanzi in direzione della *valle del Tratturo*. Ed allorché i fittuari della detta montagna e della predetta bandita vi saranno entrati coi loro animali, sia lecito ai predetti *abitanti di Villa Vallemare* e vicino al *pozzo dei prati di Laculo*, pascolare in tutta ed intera la *bandita e montagna di Lacolo* co' loro proprii animali e con quelli che ritenessero a soccida

« [...] In quanto poi agli *altri della Terra medesima di Borbona che hanno e posseggono terre nelle contrade di Vallemare e Laculo* si osservino i capitoli contenuti negli antichi istrumenti, cioè, che andando ad arare e lavorare nel detto territorio, possano pascolare con i loro bovi sino al numero di otto bestie, come costa dagli istrumenti relativi cui abbiassi rapporto.

« [...] Parimenti deliberarono, convennero e vollero che *ai naturali di Borbona sia stato e sia lecito in ogni futuro tempo impunemente e senza poterne essere contraddetti e per qualsivoglia loro uso, di legnare e di fare ed asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta*, ma sotto gl'infrascritti termini e confini, cioè, *dalla sommità di Cagno sino alla Villa di Laculo, e da detta Villa di Laculo fino alla Villa di Sigillo al di qua però del fiume verso la Terra di Borbona, e dalla detta Villa di Sigillo infra e verso l'Abazia di S. Quirico in qualunque luogo tanto al di qua, quanto al di là del fiume suddetto.*

**1601** ? ricorso presso il Sacro Regio Consiglio per discussioni riguardanti la divisione del territorio tra Borbona e Posta<sup>12</sup>

« [...] queste liti essere state mosse nel medesimo Sacro Regio Consiglio nell'anno 1601 sopra la pretesa Rescissione di lodi ed istrumenti esistenti fra le stesse Università per divisione di territorio, e segnatamente di un Istrumento iniziato e compiuto tra le dette Università nello anno 1573 pel motivo suddetto e per la pretesa promiscuità e divisione del territorio delle stesse Università

**1606** 11 luglio Accordo, convenzione e transazione sui territori delle Università di Borbona e Posta davanti al Sacro Regio Consiglio<sup>12</sup>

« [...] Con la presente pubblica scrittura facciamo noto e attestiamo qualmente alla nostra presenza si sono personalmente costituiti Giovanni Forte Cortesio e Abondazio Mancini di Borbona Sindaci e procuratori di detta terra

« [...] considerando e ponderando le grandissime spese delle liti, gli screzii, le contese e gli scandali che dalle liti sogliono originarsi; e specialmente i danni e gli scandali ora quasi imminenti pei detti motivi: volendosi di comune accordo da essi liberare, e rettamente provvedere, e sollecitamente rimediare per non andare incontro a spese e a liti dispendiose, e togliere e sradicare in tutto ogni questione, e con la detta Università di Posta amichevolmente, benevolmente, fraternamente e pacificamente vivere come si deve fra buoni vicini; premessi maturi abboccamenti più volte tenuti fra i predetti Sindaci eletti ed altre persone delle stesse Università per conchiudere la detta concordia, finalmente per grazia dell'Onnipotente Dio il quale per sua misericordia infonde la sua grazia alle menti buone; per le lunghe trattative del predetto Illustrissimo signor Conte Giulio Caracciolo Uditore, e per le suppliche e intercessioni del signor Persio Ciucci di Monte Reale, del Dott. Giuseppe Scaglioni, del Notaro Claudio Boccacci di Leonessa legati dalla medesima Università

<sup>12</sup> dal documento del Sacro Regio Consiglio, redatto a Borbona 11 luglio 1606, dal notaio Scipione Alessandrino di Amatrice

quivi tutti presenti e intervenuti, si venne amichevolmente e di comune accordo a conchiudere l'infrascritto nuovo concordato patto e convenzione fra le dette Università da valere e durare sempre nell'avvenire, non facendosi più conto dell'altro Istrumento di comune accordo stipolato in Posta agli otto del presente mese 1606; quale istrumento vollero sia ritenuto nullo e circoscritto, e il presente rimanere valido nella sua forza e vigore

« [...] le predette Università si convengono di recedere et renuntiare si come al presente recedono et rinuntiano in ampla forma ad ogni e qualsivoglia lite differenza causa et controversia che tra esse Università vertono come di sopra per qualsivoglia causa et in qualsiasi luogo et tribunale tanto regio come ducale di modo che la specialità non deroghi alla generalità nec et contra alla lite mossa da detta Università di Borbone et suoi uomini nell'anno millesimo quingentesimo quinquaginta novem [1559] nel Sacro Regio Consilio di Napoli sopra la pretensa divisione di territorii et ancora a quella che fu mossa dell'anno 1601 sopra la rescissione dell'Istrumenti et contratti fatti sopra la divisione delli territorii con li patti però condizioni et modi infrascripti cioè che la Università et uomini della Posta mediante le persone dei loro Sindici debbia contentarsi *che la raggione dello lignare concessa alli huomini della Università di Borbone* in virtù della transazione facta dell'anno 1573 nelli Luochi in essa espressi, *si extenda a favore delli huomini di Borbone anco di potere fare calcare et carboniere non solo per loro uso ma anco per venderne ad altri sibene fossero forastieri*, non ob stante qualsivoglia declaratione o sentenza che fosse in contrario, alla quale la Università della Posta et suoi sindici renuntiano et al presente si contentano et vogliono come di sopra. Item in quanto alla *diffirenza delle Ville di Piedimordenti et Vallemare ancorché siano situati nel territorio della Posta* si contentano li sindici dell'una et dell'altra Università che in quanto alla jurisdictione della Villa di Piedimordenti si rimetta alla dichiarazione da farsi dallo detto Illustrissimo G. Duca, et *in quanto a quella di Vallemare resti nelli termini nelli quali al presente si ritrova.*

« [...] Item si contenta la detta Università della Posta et per essa li detti Sindici che lo *Ius pasceudi* concesso all'huomini di Borbone nella Montagna et Bandita di Lacolo seu di Vallemare dal tempo di S. Angelo di Settembre fino alle Calende di Marzo si extenda a favore dell'Università et huomini di Borbone non per le prata che quelle debbiano riguardarsi dalle Calende di Marzo conforme al solito, ma per l'erbe nelli altri luochi per tutti li quindici del mese di Aprile, dichiarando che dopo il detto termine, et sino non saranno intrati li Compratori et conduttori della Posta in la detta Montagna et bandita, *li huomini di Borbone non possano intrarvi* con li loro animali a pascere dentro detto herbaggio, né gli *huomini di Vallemare possano trascendere li termini* contenti nella terminatione facta dell'anno 1573 prima l'ingresso di detti conduttori quali debbiano intrarci a pascere con li loro animali per tutto li sei di Giugno, ma intrati li conduttori gli *huomini di Borbone* possano pascere con li detti loro animali *fino alli termini*, contenti in la detta terminatione 1573 nelli pasculi di detta Montagna, et li *huomini di Vallemare per tutta essa Montagna*, ma con li bovi aratorii possano pascolare conforme all'Istrumenti antichi, de' quali se fa mentione nella detta transatione dell'anno 1573.

**1753** 1 gennaio atto di affitto della tenuta di Vallemare ai fratelli D. Gianvittorio e D. Simone Mancini di Vallemare<sup>13</sup>

« [...] dal Ministro di allora D. Teofilo Mari con istrumento stipolato in Napoli dal N. Francesco Palombo nel dì 1 gennaio 1753 ne fu fatto l'atto per anni 20 ai quondam fratelli D. Gianvittorio e D. Simone Mancini di detta Villa di Vallemare per li stessi annui ducati 71 e grana 80, quali fratelli con la tacita riconduzione continuarono fino agli anni scorsi.

**1793** 17 giugno atto di Enfiteusi perpetuo a pro del Comune di Borbona dalla Real

<sup>13</sup> dall'atto di enfiteusi redatto a Borbona dal notaio Giammaria Focaroli di Borbona, del 17 giugno 1793

Corte di Napoli<sup>14</sup>

« [...] Il D.r D. Saverio Marinucci [...] in vigore di lettera facoltativa dell'Ecc.mo Sig. Duca di Cantalupo Intendente Generale dei Reali Stati allodiali in data del 27 aprile di questo suddetto corrente anno 1793 a me predetto Notaro esibito e letto che è del tenore seguente:

«Ill.mo Sig. Prone. Oss.mo.

Mi partecipa V. S. Ill.ma con la sua degli 11 del corrente che in adempimento de' miei ordini si sono fatte esecutoriare da cotesta Regia Corte le provvisioni di Regia Camera col mio exequatur per la consueta *censuazione de' territorii di Vallemare*; niuno di costoro fin oggi ne ha fatto la menoma lagnanza; e *che rispetto alla prelazione nella coltura dei Vallemaresi*, codesta Università non sarà mai per denegarcela; tra perché è stato da me ordinato, tra eziandio, perché fu così risoluto dal Pub<sup>o</sup> Parlamento. Ne resto inteso con piacere vedendo sopito senza ulteriori contrasti una cosa che ha portato rumore ed inquietudine.

Mi chiedono codesti Amministratori per cautela dell'Università si dovesse stipulare un istrumento della sudetta cessione enfiteutica. Trovando regolare io tal domanda, incarico V. S. Ill.ma a far stipulare codesto detto istrumento dandole io la facoltà di poter intervenire in nome e parte del Fisco Allodiale e di mandarmene una copia legale per doversi conservare in codesto Archivio Generale.

Va bene che si abbia ritirato da codesta Università i ducati sei e grana venti spesi qui in Napoli per le sudette provvisioni che se li porterà ad introito nei suoi conti, e resto rafferarmi di V. S. Ill.ma Dev. ed obb. servo.

Napoli 27 aprile 1793 – Il Duca di Cantalupo – Sig. Saverio Marinucci Regio Erario di Borbona. »

Quale lettera [...] da una parte, e dall'altra parte gli attuali magnifici Priori di questa Università di Borbona Giuseppe di Amico e Luigi Monti [...] esse parti non vi, sed sponte ed avanti di noi hanno asserito e dichiarato, come possedendo la serenissima Real Camera Farnesiana il territorio ossia *Tenuta di Vallemare*, per cessione parimenti, ut infra, *il quale territorio si tiene a colonia da diversi particolari non meno di Vallemare*, sudetta Villa annessa ed unita a questa predetta Università, *quanto di altri luoghi*, come più distintamente si dirà in appresso, e per cui si esigevano prima gli annui estagli o canoni in somma di Ducati centodue quali per Real Clemenza di Sua Maestà (Dio guardi) furono nell'anno 1751 con Real dispaccio del 26 giugno ridotti ad annui ducati 71 e grana 80, per essersi allora trovato il territorio censito dell'estensione di coppe 2369 e canne 20, alle quali si chiede il valore in proprietà di Ducati 2392,22 e l'annuo reddito al 3 per cento

« [...] Ed essendosi ora rimisurato detto territorio censito di Vallemare s'è ritrovato della estensione di coppe 2728 e canne 9, cioè in coppe 359 dippiù della misura dell'anno 1751, per le quali gli attuali censuari in numero di 72 pagano ora di censo annui ducati 86,14 ¼.

E benché detto Ecc.mo Sig. Duca volesse cedere il dominio diretto di detto Territorio a chi ne avesse fatta maggiore offerta di detti ducati 86,14 ¼ e fino all'antico canone degli annui ducati 102, nientemeno *essendo stato supplicato da questa sudetta Università a voler fare ad essa medesima la cessione per gli stessi annui ducati 86,14 ½ a fine di rilevarla da ogni disturbo e pregiudizio che le fosse potuto risultare, facendosi da altri*; ed essendosi il prelodato Ecc.mo Sig. Duca coll'approvazione di Sua Maestà, come dal Real dispaccio del 12 luglio prossimo passato anno 1792, del tenore ut inferius, degnato annuire, e *preferire tale offerta ad ogni altra, benché ve ne fossero state delle maggiori*; perciò si degnò parimenti di rimettere al detto sig. Erario D. Saverio Marinucci la misura dell'istrumento da stipularsene che qui sotto si inserirà, acciò si avesse a proporre e leggere de verbo ad verbum in pubblico Parlamento di questa predetta Università, acciò approvandosi potesse, precedente regio assenso, ridursi in pubblica forma, giusta il prescritto in detto Real dispaccio del 12 luglio 1792.

Quale sudetta minuta essendosi effettivamente proposta, inserita e letta di parola in parola nel pubblico Parlamento a tale effetto et servatis servandis celebrato sotto il 21 ottobre del

detto prossimo passato anno 1792 e quella, bene intesa, fu da tutti, pienamente ed in ogni sua parte approvata e confermata, e concluso che si mandasse alla sua esecuzione, a quale effetto si rimettesse in Napoli il corrispondente mandato di procura, per ottenersene il regio assenso, ed indi stipularsene le debite cautele servata la forma di detta minuta come dell'intercetera autentica del medesimo Parlamento a me stesso notaro da esse parti esibita e letta in cui contiensi l'intero tenore del precitato Real dispaccio del 12 luglio 1792, e della sudetta minuta, ed è del tenore seguente:

«Certifico io sottoscritto attuale Cancelliere di questa Università di Borbona, qualmente fra le altre proposizioni e risoluzioni fatte nel pubblico Parlamento di detta Università celebrato sotto il dì 21 ottobre 1792, vi è la seguente, come rilevasi dal libro dei Consigli di detto anno al foglio 81 a 86 presso di me sistente:

Terzo si propone alle SS. VV. come in seguela delle suppliche da questa nostra Università umiliate all'Ecc.mo sig. Duca di Cantalupo Intendente Generale dei Reali Stati Allodiali, anche in vigore di altre risoluzioni parlamentari ed in ispecie di quella del 25 febbraio e delli 22 aprile corrente anno in rapporto alla nuova censuazione del Territorio di Vallemare spettante alla Real Casa, essendosi esso Ecc.mo Sig. Intendente Generale degnato di rappresentare a Sua Maestà che la cessione di detto Territorio di Vallemare si potesse fare a questa nostra Università per lo perpetuo inalterabile canone di annui ducati 86,14 ½ conforme con detta supplica, s'era implorato, ed essendosi la Maestà Sua benignamente uniformato con Real dispaccio de' 12 luglio del-l'istesso corrente anno 1792. Quindi per mandare ad effetto la Reale risoluzione ove il prelodato Ecc.mo Sig. Intendente rimesso a questo Sig. Erario D. Saverio Marinucci la minuta dell'istrumento da stipularsene per doversi la medesima, uti iacet, proporre e leggere in pubblico Parlamento, acciò approvatosi possa, precedente decreto di expedit della Regia Camera della Sommaria e regio assenso della Real Camera di Santa Chiara, ridursi in pubblica forma ad consilium sapientium, e quindi approvarsi da Sua Maestà giusta il prescritto nel sudetto Real dispaccio dei 12 luglio corrente anno, la quale minuta è del tenore seguente che de verbo ad verbum si legge e si fa sentire alle signorie vostre, cioè:

«Minuta per cessione da farsi per Sua Maestà all'Università di Borbona del Diretto Dominio del *Territorio che si trova censito di Vallemare.*

L'Ecc.mo Sig. Duca di Cantalupo, Sig. D. Domenico di Gennaro, Intendente Generale dei Serenissimi Stati Allodiali, e degli Amministratori dell'Università di Borbona, feudo Farnesiano nella Provincia di Aquila, per menare ad effetto la Reale risoluzione.

Ecc.mo Signore. In replica della rappresentanza di vostra Eccellenza del 30 del passato giugno toccante la cessione del Territorio di Vallemare che ha opinato potersi fare all'Università di Borbona per lo perpetuo inalterabile canone di annui ducati 86,14 ½ con le condizioni espresse nella sudetta sua rappresentanza, il Consiglio delle Finanze rescrive nel Real nome a V. E. che dia le disposizioni in conformità di quanto nella medesima proposto e ne avvisi la risulta. – Palazzo 12 luglio 1792.

Ecc.mo signor Giuseppe Palmieri - sig. Duca di Cantalupo - convevendo fra di loro hanno nei rispettivi nomi asserito, come l'Università della Posta, altro feudo Farnesiano vicino a Borbona, *nell'anno 1534* con pubblico istrumento del 4 gennaio rogato da N. Angelo Canofari di Montereale cedé al possessore allora di detto Feudo della Posta D. Ferdinando Cornesio il Territorio di Vallemare, confinante cioè *Iuxta res et bona Abatiae Sancti Quirici, res et bona Universitatis Bourbonis, res et bona Cassinae, res et bona Universitatis Introduci, et alios fines*, giusta le parole del prescritto istrumento. La cessione però fu fatta coll'espressa seguente eccezione, cioè: *Quod omnes possessiones intra confinia predicta emptae a particularibus personis seu convicinis ab hominibus tantum dictae terrae Apositae intelligantur extra possessionem et donationem prefatam, et ipsis nullatenus esset prejudicatum*, e colla stessa cessione passò il Feudo o Territorio di Vallemare col Feudo della Posta ad Eleonora Cornesio figlia di Ferdinando, e quindi essendo

da questa a titolo di compra passato il Feudo della Posta alla Serenissima Margherita d'Austria, tornò di nuovo detta Università della Posta con altro pubblico istrumento del 30 agosto 1572 rogato da N. Persio Salvio di Monte Santo a cedere coll'espresso riserva il detto Territorio e tenuta di Vallemare alla prelodata Serenissima Margherita d'Austria dalla quale ha causa Sua Maestà.

Il Cornesio aveva censito detto Territorio di Vallemare di sua pertinenza in picciolissimi pezzetti, come aveva potuto a vari naturali, e di Vallemare, che non formava allora, né forma ora comunità<sup>14</sup> ma rurali abitazioni annessi a Borbona, ed a moltissimi naturali di Borbona sudetto, e questi piccoli censi che si trovano presentemente riportati fra 72 possessori anche di altri luoghi convicini: Laculo, Sigillo ed Antrodoco; come ora si è visto, formavano prima dell'anno 1751 l'annuo pieno di ducati centodue che si chiamavano come si chiamano *Estagli di Vallemare*. I possessori sono i seguenti, giusta la fede fatta-ne dai periti Ovidio Pasqualucci e Simone Gregori:

**Di Vallemare:** Antonio di Matteo Mancini – Antonio Pennese – Angelantonio di Gregorio Mancini – Antonio Mancini, alias di Barone – Bartolomeo di Domenico Mancini – Carlantonio Mancini – Carlo Pennese – Domenico di Francesco Mancini – Domenico di Virgilio – Domenico di Giocondo Mancini, ed oggi i suoi eredi – Eredi di Berardino di Marcantonio – Eredi di Domenico Rossi, alias Sciabiletta – Felice di Girolamo – Felici Mancini – Filippo del fu Francesco Pennese – Sig. Gio. Vittorio Mancini, ed oggi i suoi eredi – Gio. Battista di Pasquale Mancini – Giovanni Pennese – Innocenzo Mancini – Martino Mancini – Marcantonio Fioravante – Mariantonio Mancini – Ovidio di Amico Mancini – Pietropaolo Mancini – Pasquale Mancini – Pietro Mancini, alias di Barone – La Chiesa di Vallemare

nel numero di 27

**Laculo:** Antonio di Gianferro – Bernardino Rossi – Bartolomeo Rossi – Bernardino Montani – Bernardino Faustini – Carlantonio Montani – Giuseppe Faustini – Giovanni Mancini – Pasquale Faustini – Tommaso Montani – Sebastiano Fianini

numero 11

**Sigillo:** Arcangelo Ilarioni – Agostino Meli, oggi i suoi eredi – Domenico d'Aurelio – Eredi di Paolo Aureli – Dottor fisico Filicantonio Ilarioni, ed oggi i suoi eredi – Domenico Cesaretti – Geremia Faustini – Gianvittorio Aquilini – Giovanni Marchesiani, ed oggi i suoi eredi – Giambattista Ilarioni – Marcantonio Angelini – Pietro Ilarioni – Pietropaolo Confalone – Valerio Confalone – Francesco Cesaretti – La Chiesa di Sigillo

numero 16

**Posta:** D.<sup>a</sup> Aurora Scarponi, oggi Francesca Onofri di Ortona – Saverio Clarice, ed oggi Virgilio Mancini di Vallemare

numero 2

**Antrodoco:** Domenicantonio Cesi – Sig. Giammaria Blasetti, oggi D. Nicola Blasetti – Giovanni Mascioletti – G. Paolo Carloni – Pietropaolo Fabiani – Pietro Angelini – Il Monaco di S. Chiara di Antrodoco

numero 7

**Borbona:** Angelo Durante – Eredi di Scipione Lopez – Costantino Marinucci – Felice-angelo Lopez – D. Ottavio Graziosi – Sig. Sebastiano Cherubini, ed oggi i suoi eredi – Rev.mo D. Vincenzo Lopez – Chiesa di S. Giuseppe, ed oggi Carlo Vennese ed Ascenso Mancini – Chiesa della Confraternita

<sup>14</sup>

tale affermazione, probabilmente fatta dal parlamento di Borbona, che Vallemare non formava comunità ai tempi di Cornesio, (1534), non si può con totale certezza affermare come falsa, anche se documenti ecclesiastici potrebbero farlo pensare, però è certamente falsa quando dice che non lo è neanche ora (1793), visto che da oltre un secolo (1685) vi era stata eretta una parrocchia autonoma in relazione al numero degli abitanti, e che i censuati più sotto riportati erano: 27+1 di Vallemare e 9 di Borbona!

numero 9

Ed hanno soggiunto dette Sig. parti nei loro rispettivi nomi, come essendosi ora misurato di nuovo il sudetto territorio censito di Vallemare si è trovato dell'estensione di coppe 359 dippiù della misura del 1751 e si son trovati 72 censuari che *in unum* pagano di censo annui D.<sup>ti</sup> 86,14 ¼ onde esso Ecc.mo Sig. Duca voleva cedere il dominio diretto del sudetto Territorio a chi avesse fatta maggiore offerta degli annui D.<sup>ti</sup> 86,14 ¼ fino all'antico canone degli annui ducati 102, e non vi sono mancate delle offerte, e di comunità e di particolari. Però essendovi tra queste l'offerta dell'Università di Borbona per gli stessi annui D.<sup>ti</sup> 86,14 ½, si è stimato con la sudetta approvazione di Sua Maestà di preferirla ad ogni altra colli seguenti patti e condizioni e non altrimenti:

1. Che nella cessione s'intenda compreso *tutto il territorio, censito e non censito di Vallemare* con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534, e *con tutte quelle servitù passive con le quali ora lo possiede la Real Casa Farnese*, ed esclusi quei pezzi di terra che per titolo di affitto, o in altro modo si trovassero dall'istessa Real Casa e suoi ministri conceduto. E questa per il convenuto perpetuo, precipuo, inalterabile annuo canone e prestazione censuale mundo durante di D.<sup>ti</sup> 86,14 ½. Qual prestazione senza alcuna diminuzione per qualunque causa opinata o inopinata, diretta o indiretta, debbano mundo durante pagarla terziatamente alla Real Casa ed al suo Erario in Borbona l'Università sudetta e gli uomini tutti della medesima, e mancando per un anno a detto pagamento resti de facto senza interpellazione e senza decreto di giudice risoluto il contratto, quia ex pacto.
2. Che subentrando l'Università ne' diritti della Real Casa possa non solo esigere i laudemi nel passaggio dei fondi censiti, ma rivendicare i terreni per avventura usurpati, e censuare benanche liberamente, ed a quella ragione che potrà convenire non solo i terreni non censiti, ma benanche tutti quelli che in qualunque maniera si devolveranno. Con patto espresso però che *le nuove censuazioni non possono farsi se non a Focolieri di Vallemare, o a cittadini di Borbona con la preferenza tra questi de' meno possedenti* e non concorrendo alcuno di costoro, la censuazione possa farsi a Forestieri. E che questa minuta ut iacet s'abbia a leggere e proporre in pubblico Parlamento di Borbona, acciò approvandosi possa precedente Decreto di expedit della Regia Camera della Sommaria e Regio assenso della Real Camera di S. Chiara ridursi in pubblica forma ad consilium sapientium e quindi approvarsi da Sua Maestà giusta il prescritto nel suddetto verbale al dispaccio del 12 luglio del corrente anno, onde risolvino.»

E lettasi de verbo ad verbum e benintesa da tutti la preinserta minuta, e quanto in essa si contiene, si è da tutti, *nemine discrepante* ed in ogni e ciascuna sua parte pienamente approvata, laudata e risoluto che la medesima si mandi alla dovuta esecuzione; a quale effetto si formi il mandato di procura, con tutte le facultà necessarie ed opportune per ottenersi il regio assenso precedente il Decreto di expedit della Regia Camera della Sommaria e per indi dallo stesso Sig. Procuratore in nome di questa Università stipularne le dovute cautele con esso Ecc.mo Sig. Intendente Generale servata la forma di detta minuta in tutte le singole sue parti e con tutto quel dippiù o meno che stimerà la Regia Camera nella impartizione del detto decreto di expedit *et sic*.

« [...] Quale sudetta intercetera come sopra si conserva da me notaro ed è similmente inserta in questo Protocollo. Ed hanno esse parti soggiunto che in seguito di detta risoluzione essendosi formato e rimesso in Napoli per parte di questa Università il mandato di Procura per impetrarsi detto Regio assenso, ed essendosi questo ottenuto li 13 anno prossimo passato 1792 ne furono dal medesimo Ecc.mo sig. Intendente Generale rimesse ad esso sig. Erario le originali provvisioni quali furono in seguito esecutoriate dalla Regia local Corte di questo predetto luogo e *notificato particolarmente a tutti i Focolieri di detta Villa di Vallemare fin dal 20 marzo corrente anno* senza che mai dal detto giorno si sia da alcuno prodotto o preteso cosa alcuna in contrario, come dal certificato poco anzi fattone dal ma-

gnifico ordinario Mastro d'atti d'essa Regia Corte. Copia legale delle quali provvisioni osservanza e notifica, e detto certificato originale e sono pure a me notaro esibite, lette e inserite parimenti in questo mio protocollo che sono del tenore che segue:

«Copia nella R.<sup>a</sup> Corte di Borbona. Compariscono gli attuali magnifici Amministratori di essa Università e dicono essersi del Supremo Tribunale della Regia Camera spedite le ingiunte provvisioni intorno all'assenso per la censuazione a beneficio della principale dei comparenti del territorio di Vallemare spettante alla Real Casa ed a forma del Pub. Parlamento seguito sotto il dì 21 ottobre del prossimo passato anno 1792 che perciò esibendo i comp.ti originalmente in questa regia Corte delegata le sudette provvisioni insieme colla copia in forma valida del cennato parlamento fanno istanza darsi loro la dovuta esecuzione con ordinarsi a tale effetto che lo stesso parlamento ad unquem si esegua ed osservi, giusta la sua forma continenza e tenore di maniera che abbia il suo pieno effetto ed esecuzione, ed il tutto a maggiore esuberanza *notificarsi ai Focolieri di detta Villa di Vallemare, acciò ne abbiano piena notizia, né possano allegare causa di ignoranza; quali Focolieri per altro non impediscono i comp.ti che restino preferiti nella coltura del territorio sudetto, giusta la forma del Parlamento sudetto*, et ita ecc. omni ecc. In piedi della quale istanza è stato interposto il seguente decreto » Die 20.m mensis Martii 1793.

In Regia Curia Civitatis Burbone, presens presentata fuit pro parte magnorum de Regimine huius Universitatis pet.ne infidem. Et per hanc Regiam Curiam delegatum esusque substum dominium regium Gubernatorem et Iudicem Visis ecc. lecta fuit prov. et decr. quod Provisiones, Regie Camere Serenissime in hac regia Curia presentate observentur atque debite observanti demandentur Justa illorum seriem pro cuius effecta ipsement cum Comp.ne Magnorum de Regimine non *copia comitii notificentur omnibus civibus Ville Vallismaris*, et pred.ro expediantur ord.s cum inserta forma, et sù. Pisani Firmi Actis.

« [...] «Die vigesima mensis martii 1793 Burbonae – Antonio Passacantanno pubblico Balivo di questa Regia Corte di Borbona con suo giuramento riferisce di aver oggi predetto giorno *mediante accesso nella Villa di Vallemare notificato il retroscritto ordine e tutto e quanto in esso si contiene a tutti e singoli naturali di detta Villa* e propriamente ad Angelantonio di Gregori Mancini ecc. ed in fede ecc. Stefano Firmi attuario a relazione».

« [...] Certifico io infrascritto ordinario Mastro d'atti di questa R. Corte di Borbona, come fino al giorno d'oggi 17 giugno ed anno corrente 1793 non si è per parte di alcuno prodotta cosa veruna in contrario avverso le Provvisioni di R. assenso relativamente alla censuazione del Territorio di Vallemare che sotto i 20 Marzo dello stesso corrente anno 1793 *furono giuridicamente notificate a tutti i Focolieri di Vallemare medesimo ed a ciascuno di loro*. In fede ecc. Borbona li 17 Giugno 1793.

« [...] Quali cose tutte come sopra asserite e dichiarate volendo essi costituiti ne' loro rispettivi nomi come sopra venire alla effettuazione ed ultimazione della espressa censuazione e contratto, e questo ridurre in pubblica forma, acciò fosse l'Università in ogni qualunque futuro tempo apparire, *quindi è che detto Sig. Erario D. Saverio Marinucci in vigore della preinserta facoltà dell'Ecc.mo Sig. Duca di Cantalupo Intendente generale e per la Real Casa presente, stipulante ed accettante a titolo di locazione, e censuazione perpetua ac omni meliori modo dà cede e trasferisce a beneficio di questa Università di Borbona* e per essa degli attuali suoi Procuratori Giuseppe d'Amico e Luigi Monti per la medesima e per li di lei successivi Priori ed amministratori pro tempore in perpetuum et in infinitum accettanti, stipolanti, e recipienti *il dominio diretto della sudetta Tenuta o Territorio di Vallemare, per quanto porta la sua giusta e vera estensione, ed in quella maniera e forma che lo ave sempre posseduto e possiede la Serenissima Real Casa Farnesiana ad averlo, tenerlo e possederlo come sopra con tutti li jussi, dritti, azioni e ragioni, e suo integro stato ne ave investiti per fustem ecc. e ne investe detta Università*, e per essa detti suoi attuali magnifici Procuratori Giuseppe d'Amico e Luigi Monti, e come *sopra accettanti e recipienti nel vero reale o corporale possesso del Territorio sudetto*, coll'obbligo della manutenzione, definizione ed evizione di for-

ma. E ciò per il sudetto convenuto, perpetuo ed inalterabile annuo canone o prestazione censuale, mundo durante e per gli uomini tutti della medesima spontaneamente «et omni meliori modo» promettono ed in forma juris magis valida solennemente si obbligano pagare o corrispondere in pace, in denaro, terziatamente in ciascun anno et mundo durante il sudetto perpetuo canone o prestazione censuale di ducati 86,14 ½ a beneficio della R. Casa o chi per essa, e senza la menoma diminuzione per qualunque causa opinata o inopinata, diretta o indiretta, non ostante qualunque liquida o illiquida eccezione, prevenzione, compensazione, o caso fortuito divino, o umano benché insolito ed inopinatissimo, alle quali eccezioni e ad ogni altra essi magnifici Procuratori nel nome come sopra con loro giuramento hanno espressamente rinunciato e rinunziano col potersi in ogni caso di mancanza il presente istrumento presentare e liquidare nella via esecutiva realmente o personalmente, come se fosse liquida obbliganza stipolata presso gli atti della Gran Corte della Vicaria et via virtus di maniera che una via electa, altera non tollatur. [...]»

**1813** ? iscrizione di una parte della Tenuta di Vallemare nel nuovo catasto provvisorio di Borbona<sup>15</sup>

«[...] In virtù di tale atto, nell'anno 1813 gli incaricati della formazione del nuovo catasto provvisorio per il Comune di Borbona, allibrarono una parte della Tenuta di Vallemare, come montagna pascoliva, in testa al Comune di Borbona, ed una parte come terreno lavorativo, ai privati censuari.

**1851** primavera opposizione da parte degli abitanti di Laculo alla costruzione di una calcara, dei vallemaresi<sup>16</sup>

«[...] Con atto del 12 Settembre 1868, il Comune di Borbona dichiarò a quello di Posta: essendosi dai naturali di Vallemare incontrato opposizione da parte dei naturali di Villa Laculo, nel volere eglino nella primavera del 1851 costruire sul loro territorio una calcara, aveva esso Comune fatto ricorso al Consiglio d'Intendenza, per far dichiarare quel territorio, in tutta la sua estensione, di suo dominio utile, mentre il dominio diretto si apparteneva alla real Casa, e fare in pari tempo stabilire i confini fra il territorio stesso e l'altro di Posta, con apposizione dei termini.

– ha così inizio la vertenza giudiziaria conclusa nel 1965 –

<sup>15</sup> dalla sentenza del 1950 della corte di appello di Roma, Sezione speciale usi civici

<sup>16</sup> dalla sentenza del 1903 della corte d'appello di Aquila